



CITTÀ DI ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari

2° SETTORE: BILANCIO - PROGRAMMAZIONE

SERVIZIO TRIBUTI

N. 1093 del registro delle determinazioni

del 29/08/2022

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto:

RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SPONTANEA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. CIG 6829815D9F

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che

- con Determinazione Dirigenziale n. 101 del 06/02/2017 è stata aggiudicata in via definitiva alla società ABACO S.p.A., con sede legale in Via Fratelli Cervi n. 6 – 35129 Padova (PD) - C.F. e P.IVA 02391510266 – CCIAA di Padova Rea 384026, la gara per la "CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SPONTANEA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. CIG 6829815D9F".
- in data 22/06/2017 è stato stipulato il contratto di concessione dei servizi previsti dal Capitolato allegato al Bando di Gara (rif. Repertorio n. 4972 del 22/06/2017 – Registrazione Agenzia delle Entrate di Gioia del Colle alla Serie 1T Numero 6551 del 03/07/2017).
- in data 08/11/2017, con verbale protocollato in pari data al n. 73894, si è proceduto alla formale consegna dei servizi oggetto della concessione, che hanno avuto inizio in data 01/01/2018 e cesseranno il 31/12/2022.

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 101 del 06/02/2017 con la quale si approvavano i verbali della commissione giudicatrice, si aggiudicava la procedura di gara di concessione alla società Abaco S.p.A. e si impegnavano le somme presunte occorrenti per il pagamento dell'aggio, sulla base annua di € 36.346,66 - comprensiva del rimborso spese e dell'IVA - per sei anni, compreso l'anno di eventuale proroga prevista nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 3, del Capitolato Speciale (2018-2022 + 2023) che testualmente dispone: *<Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il contratto, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni, previo avviso da comunicarsi per iscritto almeno quindici giorni prima della scadenza del contratto: a) per un periodo non superiore a mesi sei, nelle more della conclusione delle procedure di affidamento della nuova concessione o dell'eventuale supporto tecnico-specialistico esterno qualora l'Ente opti per il ritorno alla gestione diretta; b) per la durata necessaria, non superiore ad un anno, per allineare la scadenza della concessione a quella dell'anno solare/anno d'imposta.>*

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1477 del 31/12/2019 con la quale si integravano gli impegni di spesa pluriennali di cui alla D.D.n. 101 del 06/02/2017 sopra citata su una base annua presunta, ritenuta più congrua, € 120.000,00 - per la liquidazione dell'aggio e dei rimborsi spese, IVA compresa - fino all'anno 2023 compreso (in caso di eventuale proroga annuale); tale incremento degli impegni di spesa presunti si era reso necessario atteso che le somme impegnate in via presuntiva in fase di aggiudicazione erano state calcolate sulla scorta degli incassi ICP/DPA al momento dell'avvio della procedura di gara e che le attività di censimento degli impianti pubblicitari, di installazione di nuove plance per le affissioni e di popolamento delle banche dati avevano prodotto un chiaro incremento del gettito effettivo, alimentato sia dai versamenti spontanei dei contribuenti sia dai versamenti a titolo di violazioni, formalmente accertate.

Dato atto che per l'anno 2023, di eventuale proroga, è stato assunto l'impegno n. 2/0/2023 di € 120.000,00.

Rilevato che il concessionario ABACO S.p.A. con nota PEC del 21/03/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 26081 del 22/03/2022, ha presentato proposta di rinegoziazione del contratto di gestione della riscossione ordinaria e coattiva dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del Diritto

sulle pubbliche affissioni, di cui al sopra citato contratto, avente numero di Repertorio 4972 del 22/06/2017 e con scadenza fissata al 31/12/2022, in conseguenza degli effetti della pandemia da COVID-19, dalla quale è conseguita la dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 Gennaio 2020 e, a seguito di varie proroghe, terminato solo il 31 Marzo 2022 con il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022

Dato atto che tale richiesta del concessionario ABACO S.p.A. è stata supportata dalle seguenti argomentazioni:

- riduzione degli incassi.
- emissione degli atti in ritardo rispetto alla programmazione, anche finanziaria.
- sospensione dei versamenti disposta dall'art. 68 del D.L. 18/2020 convertito dalla Legge 27/2020 e successive modifiche: *<1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

>.

- sospensione dei pignoramenti disposta dall'art. 152 del D.L. 34 convertito dalla Legge 77/2020 e successive modifiche: *< Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2021 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.>.*

- annullamento di parte delle campagne affissioni.
- riduzione delle entrate per oggetti di imposta temporanei.
- soglia percentuale dei contribuenti paganti che si ridurrà ad ogni singola fase di riscossione (diminuzione della propensione al pagamento) con conseguenti maggiori costi del procedimento di riscossione.

Inoltre, nonostante le riduzioni di gettito e di fatturato, il concessionario ha dovuto, comunque, sostenere:

- spese per il mantenimento dei servizi essenziali anche durante il periodo di lockdown;
- costi fissi di gestione (affissatori, agenzie, consulenti, affitti, veicoli, assicurazioni, polizze contrattuali, utenze, abbonamenti, software, hardware, start-up ecc.);
- maggiori ed impreviste spese gestionali per adeguamento alle norme sanitarie;
- adeguamento banche dati a seguito delle modifiche legislative e tariffarie che hanno visto sostituire l'ICP/DPA con il canone unico patrimoniale.

Ritenuto che la richiesta della società concessionaria appare fondata in quanto:

- dalle risultanze contabili dell'Ente risulta liquidato, nell'anno precedente allo stato di emergenza (2019), un aggio pari ad € 71.666,56 che, in conseguenza della riduzione degli incassi, scende drasticamente ad € 36.485,00 nel 2020 ed € 36.822,66 nel 2021.

- la riduzione degli incassi comporta una grave incidenza sull'equilibrio economico della gestione e la necessità di un intervento "riequilibratore" mediante la revisione delle condizioni pattuite, posto che la situazione di squilibrio è palesemente riconducibile a fatti esterni, non prevedibili, e sicuramente non riconducibili al concessionario, così come previsto dall'art. 165, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 *<Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.>*.

- la ripresa a regime dell'attività di notifica degli accertamenti esecutivi per le annualità pregresse dal 2018 in poi, avviata nel corso del secondo semestre del corrente anno 2022 – come comunicato dalla società con la nota PEC di rendicontazione del 18/07/2022, protocollata al n. 65700 del 19/07/2022 – richiede, ragionevolmente e presumibilmente, per la sua efficacia e la positiva conclusione, un arco temporale triennale per la gestione di tutte le fasi ed i possibili procedimenti (acquisizione dei pagamenti, rateizzazioni, ricorsi, ingiunzioni fiscali, procedure cautelari e atti di riscossione coattiva quali i pignoramenti mobiliari ed immobiliari, pianificazione ed esecuzione di nuove attività di censimento degli impianti, etc.).

- inoltre, occorre anche considerare quanto previsto dal diritto civile, con particolare riferimento al caso di eventi straordinari sopraggiunti alla conclusione del contratto. Infatti, secondo gli ordinari canoni ermeneutici mutuati dal diritto civile, l'evento straordinario deve essere imprevedibile al momento della conclusione del contratto e non dovuto a colpa della parte che lo invoca; deve essere oggettivo, cioè deve impedire oggettivamente la normale prosecuzione del progetto secondo il piano fissato, senza che vi rientrino le vicende soggettive del debitore; l'evento, infine, deve essere imprevedibile con tutta l'ordinaria diligenza, intesa qui non come quella del buon padre di famiglia, ma come quella professionale e più qualificata di cui all'art. 1176, comma 2, cod. civ. L'emergenza pandemica ed i conseguenti provvedimenti emanati dalle autorità competenti, preordinati per il contenimento del virus Covid-19, si configurano come evento imprevedibile in relazione alla natura del negozio ed alle condizioni del mercato, che non dipendono da dolo e/o colpa di alcuna delle parti contrattuali, da cui ne deriva la piena legittimazione della rinegoziazione.

- Sull'argomento si è pronunciata la Corte di Cassazione che, nella Relazione tematica n. 56 del 8 luglio 2020, ha, tra l'altro precisato che: *< Proprio la portata sistematica della buona fede oggettiva nella fase esecutiva del contratto ex art. 1375 c.c. assume assoluta centralità, postulandola rinegoziazione come cammino necessitato di adattamento del contratto alle circostanze ed esigenze sopravvenute. La correttezza è suscettibile di assolvere, nel contesto dilaniato dalla pandemia, la funzione di salvaguardare il rapporto economico sottostante al contratto nel rispetto della pianificazione. Il contemperamento tra istanze creditorie e debitorie relative alle prestazioni temporaneamente impossibili o eccessivamente onerose va intrapreso attraverso il ricorso alla rinegoziazione. Impellenza, questa, che non si pone soltanto con riferimento a prestazioni concretamente interdette dalle misure di contenimento, ma anche con riguardo a quelle che si inseriscono nell'ambito di scambi contrassegnati da stagnazioni e rallentamenti gestionali o da aumenti smisurati dei costi di produzione o approvvigionamento di materie e servizi. Il venir meno dei flussi di cassa è un contagio diffuso, rispetto al quale la terapia non è la cesura del vincolo negoziale, ma la sospensione, postergazione, riduzione delle obbligazioni che vi sono annesse. La risposta all'esigenza manutentiva del contratto e di rinegoziazione necessaria del suo contenuto va ritrovata nell'attuale diritto dei contratti riletto al lume del principio di solidarietà e rivitalizzato in un'ottica costituzionalmente orientata attraverso la clausola di buona fede, che di quel principio è il portato codicistico. La clausola generale di buona fede diviene, in questa prospettiva, garanzia di un comportamento corretto nella fase di attuazione delle previsioni contrattuali. In virtù della valutazione economico-giuridica del criterio*

della bona fides e degli obblighi di cooperazione fra le parti nella fase esecutiva del contratto, l'adeguamento del contenuto di quest'ultimo connesso all'obbligo di rinegoziare non contraddice l'autonomia privata, in quanto adempie alla funzione di portare a compimento il risultato negoziale prefigurato ab initio dalle parti, allineando il regolamento pattizio a circostanze che sono mutate...La rinegoziazione, a fronte di sopravvenienze che alterano il rapporto di scambio, diventa, pertanto, un passaggio obbligato, che serve a conservare il piano di costi e ricavi originariamente pattuito, con la conseguenza che chi si sottrae all'obbligo di ripristinarlo commette una grave violazione del regolamento contrattuale.>.

- nel merito della rinegoziazione dei contratti si sono espresse recentemente anche IFEL ed ANACAP in una nota congiunta del 15 luglio 2021 “Linee di indirizzo ANCI/IFEL -ANACAP sulla rinegoziazione dei contratti per la gestione e la riscossione delle entrate comunali”, che ha definito quali sono i possibili elementi a cui le parti contrattuali possono conformarsi al fine di superare lo squilibrio che la pandemia può aver determinato nello svolgimento dei contratti di gestione. Nella nota viene precisato inoltre che “...un esame specifico merita il comma 11, dell’art. 106 del nuovo Codice, laddove si prescrive che “La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”. Tale prescrizione, si osserva, non trova applicazione nel caso in cui lo spostamento della scadenza del contratto è rivolta al ripristino del sinallagma contrattuale turbato dal fatto sopravvenuto, impreveduto ed imprevedibile. Nel caso di specie, pertanto, non si verte nella ipotesi di proroga contrattuale, ovvero di estensione nel tempo degli effetti di un contratto, ma in quella di riequilibrio del contratto in essere, tramite recupero del depauperamento subito mediante lo strumento dell’estensione temporale che, in tutta evidenza, deve essere intrinsecamente legata –in termini di durata –al suddetto recupero”.

- ferma restando l’applicazione delle norme e principi dell’ordinamento giuridico, la rinegoziazione delle condizioni contrattuali è prevista anche dalle disposizioni del capitolato di gara, che all’art. 4 prevede quanto segue: “1. In caso di revisione delle tariffe o della disciplina delle entrate oggetto del presente capitolato, che comporti una variazione superiore o uguale al 10%, in aumento o in diminuzione del gettito complessivo, l’aggio sarà revisionato a partire dall’anno successivo, al fine di ristabilire l’equilibrio contrattuale, tenuto conto dei dati risultati a consuntivo. 2. Pertanto, pur ricorrendo la fattispecie di cui al comma 1, in caso di variazione in aumento o in diminuzione del gettito complessivo delle entrate in concessione inferiore al 10%, il Concessionario si obbliga a non richiedere alcuna revisione dell’aggio”.

Preso atto che, nella propria richiesta, la società Abaco S.p.A. propone, al fine di riequilibrare il sinallagma contrattuale, le seguenti modalità alternative di rinegoziazione:

- estensione della durata contrattuale pari ad almeno 3 anni;
- estensione della durata contrattuale pari ad almeno 2 anni e riconoscimento di un corrispettivo pari al 50,00% del valore della rinegoziazione, inteso come la differenza tra l’aggio riconosciuto per l’anno 2019 e quello dell’anno 2021;
- riconoscimento di un corrispettivo pari al valore di rinegoziazione.

Ritenuto opportuno e conveniente per l’Ente aderire, sulla base dell’analisi istruttoria di cui sopra, alla proposta di rinegoziazione nei termini della estensione della durata contrattuale per un ulteriore triennio, con slittamento del termine di scadenza dal 31/12/2022 al 31/12/2025, senza alcun ulteriore onere e/o esborso monetario, a titolo di indennizzo, a carico del Comune di Altamura, di

cui al seguente valore presunto, fermo restando che l'aggio della concessione rimane parametrato, sulla base del vigente contratto, esclusivamente alle somme che saranno effettivamente riscosse dal concessionario:

QUADRO ECONOMICO			
A)		Servizi oggetto della rinegoziazione	Importi
	A.1	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, SPONTANEA E COATTIVA, DEL CANONE UNICO PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E LE PUBBLICHE AFFISSIONI, PER GLI ANNI 2023/2024/2025	€ 295.081,97
	A.2	IVA 22% su tot A.1	€ 64.918,03
TOTALE COMPLESSIVO (A.1 + A.2)			€ 360.000,00

Precisato che lo slittamento del termine di scadenza dal 31/12/2022 al 31/12/2025 è subordinato all'estensione della polizza fideiussoria già depositata, quale cauzione definitiva, in occasione della stipula del contratto in essere.

Ritenuto opportuno approvare l'allegato schema di atto pubblico amministrativo, di rinegoziazione del contratto, da sottoscrivere dalle parti e sottoporre a registrazione.

Dato atto dell'acquisizione del DURC regolare Numero Protocollo INAIL_33321713 del 07/06/2022 con scadenza di validità fissata al 05/10/2022 ed allegato alla presente;

Dato atto che la società concessionaria, con nota protocollata al numero 23254 del 01/04/2020, ha prodotto la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n.136/2010 e s.m.i., indicando quale conto dedicato quello acceso presso la Banca Monte Paschi di Siena S.p.A. Filiale di Montebelluna (TV), avente IBAN n. IT04 I010 3061 8210 0000 0248 378;

Dichiarata, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90, l'insussistenza di conflitti di interesse del sottoscritto RUP nel presente procedimento;

Alla luce di quanto sopra esposto si propone al Dirigente di adottare il presente provvedimento di liquidazione

II RUP
(Dott. Nicola Oliva)

IL DIRIGENTE

lette e condivise le premesse innanzi riportate;

- **Vista** la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;
- **Visto** il Decreto Sindacale n. 6 del 18/01/2016, adottato ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Dirigenza delle Regioni-Enti locali, di conferimento al sottoscritto dell'incarico di Direzione del II Settore "Bilancio - Finanza – Programmazione";
- **Visti** gli articoli 107, 109 e 184 del D.lgs. n. 267/2000;
- **Visto** l'art. 94 dello Statuto Comunale;

- **Visto** l'art. 17 del D.lgs. n. 165/2001;
- **Visto** il D.lgs. n. 50/2016;
- **Visto** il Regolamento comunale servizi e forniture di cui alla D.C.S. n. 97/2018;
- **Visti** gli artt. dal 18 al 27 relativi alle modalità di gestione dell'entrata e della spesa, previste dal vigente Regolamento di Contabilità”;
- **Dichiarato che** per il presente provvedimento il sottoscritto non si trova in condizione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- **Visto** l'art 25 – “Liquidazione della spesa” del vigente regolamento di contabilità;
- **Richiamate** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DETERMINA

1. **di stabilire** che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si hanno qui per richiamate per essere specificamente approvate;
2. **di accogliere** la proposta di rinegoziazione, della società Abaco S.p.A., acquisita al protocollo generale n. 26081 del 22/03/2022 e qui allegata ed in particolare, tra le opzioni proposte, quella che prevede esclusivamente un prolungamento della durata del contratto - dal 31/12/2022 al 31/12/2025, senza alcun ulteriore onere e/o esborso monetario, a titolo di indennizzo, a carico del Comune di Altamura, e fermo restando che l'aggio della concessione rimane parametrato, sulla base del vigente contratto, esclusivamente alle somme che saranno effettivamente riscosse dal concessionario ;
3. **di subordinare** lo slittamento del termine di scadenza dal 31/12/2022 al 31/12/2025 all'estensione della polizza fideiussoria già depositata, quale cauzione definitiva, in occasione della stipula del contratto in essere.
4. **di approvare** l'allegato schema di atto pubblico amministrativo, di rinegoziazione del contratto, da sottoscrivere dalle parti e sottoporre a registrazione;
5. **di confermare**, per l'annualità 2023, l'imp. 2/2023 di € 120.000,00 sui fondi del V livello del piano dei conti finanziari 1.03.02.99.999 cap. 984006 codifica di bilancio 14.4.1.103 Bilancio 2023 “acquisto di beni e servizi-reti e altri servizi di pubblica utilità” avente ad oggetto “*Aggio concessionario Imposta Comunale sulla Pubblicità*” di cui alla D.D. n. 1477 del 31/12/2019;6. **di impegnare** la spesa presunta, per l'annualità 2024, di € 120.000,00 - per la liquidazione dell'aggio e dei rimborsi spese, IVA compresa, sui fondi del V livello del piano dei conti finanziari 1.03.02.99.999 cap. 984006 codifica di bilancio 14.4.1.103 Bilancio 2024 “acquisto di beni e servizi-reti e altri servizi di pubblica utilità” avente ad oggetto “*Aggio concessionario Imposta Comunale sulla Pubblicità*” **imp. 128/2024**;
7. **di impegnare** la spesa presunta, per l'annualità 2025, di € 120.000,00 - per la liquidazione dell'aggio e dei rimborsi spese, IVA compresa - sui fondi del V livello del piano dei conti finanziari 1.03.02.99.999 cap. 984006 codifica di bilancio 14.4.1.103 Bilancio 2025 “acquisto di beni e servizi-reti e altri servizi di pubblica utilità” avente ad oggetto “*Aggio concessionario Imposta Comunale sulla Pubblicità*” **imp. 47/2025**;
8. **di dare atto che** sono stati acquisiti la comunicazione di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ed il DURC On Line Regolare Numero Protocollo INAIL_33321713 del 07/06/2022, con scadenza di validità fissata al 05/10/2022, qui allegato;
9. **di dare atto che**, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (TUEL), il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio” introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della L.208/15 (c.d. Legge di stabilità 2016);

10. **di ottemperare** agli obblighi imposti dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. mediante la pubblicazione, nell'apposita sezione del sito internet comunale, dei dati relativi al presente provvedimento;
11. **di trasmettere** copia del presente provvedimento e degli allegati all'Ufficio Contratti ed Appalti per gli adempimenti di competenza.
12. **di dichiarare**, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90, l'insussistenza di conflitti di interesse in capo al sottoscritto Dirigente nel presente procedimento;
13. **di confermare** responsabile del procedimento il Dott. Nicola Oliva, Funzionario Responsabile d'imposta del Servizio Tributi.

**IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE: BILANCIO -
PROGRAMMAZIONE**
Dott. Francesco Faustino II Settore Dott. F. Faustino

Redatta da N.Oliva



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 1188**

Settore Proponente: **2° SETTORE: BILANCIO - PROGRAMMAZIONE**

Ufficio Proponente: **TRIBUTI**

Oggetto: **RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SPONTANEA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. CIG 6829815D9F**

Nr. adozione settore: **37** Nr. adozione generale: **1093**

Data adozione: **29/08/2022**

Visto Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**

Data **18/08/2022**

Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. FRANCESCO FAUSTINO

VISTO AI SENSI DELL'ART. 183 CO. 7 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR.267, AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA. *"I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA"*

Altamura, li.....

IL DIRIGENTE - II° SETTORE FINANZIARIO

dott. Francesco FAUSTINO

Registro Albo Pretorio On Line n.

La presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Altamura, li.....

IL FUNZIONARIO

f.to
